ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/96/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA

Art. 93

Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni

Le imprese alle quali sono state concesse le agevolazioni di cui all'art. 91, comma 1, debbono calcolare il margine di solvibilita' avendo riguardo all'attivita' complessiva svolta dall'insieme delle loro sedi secondarie costituite negli Stati membri.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
Titolo	IV — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
Capo	II — Condizioni di esercizio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-174-1995/art-93-calcolo-del-margine-di-solvibilita-per-le-imprese-fruenti-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it